

CONVENZIONE RELATIVA
ALLA CREAZIONE DI UN
ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO



INDICE

TESTO DELLA CONVENZIONE AGGIORNATO IN SEGUITO ALL'ADESIONE DEI VARI STATI MEMBRI

CAPITOLO I: Principi relativi alla creazione dell'Istituto	1
CAPITOLO II: Struttura amministrativa.....	2
CAPITOLO III: Struttura accademica.....	7
A. Organizzazione accademica	7
B. Corpo insegnante e ricercatori	9
CAPITOLO IV: Disposizioni finanziarie.....	10
CAPITOLO V: Disposizioni varie	14
CAPITOLO VI: Disposizioni transitorie e finali	15

PROTOCOLLO SUI PRIVILEGI E E SULLE IMMUNITÀ DELL'ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO

CAPITOLO I: Regime applicabile all'Istituto	19
CAPITOLO II: Regime applicabile ai rappresentanti degli Stati contraenti, al presidente, al segretario generale, ai membri del corpo insegnante e alle altre persone che fanno parte dell'Istituto	21
CAPITOLO III: Disposizioni generali	24
ATTO FINALE	27

<i>ALLEGATO I</i>	27
I. Dichiarazioni inerenti a talune disposizioni della convenzione	27
II. Dichiarazioni varie	31

<i>ALLEGATO II</i>	32
Dichiarazioni del governo della Repubblica federale di Germania	32

DECISIONI DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELL'ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO CHE MODIFICANO LA CONVENZIONE IN SEGUITO ALL'ADESIONE DEI NUOVI STATI MEMBRI

a. decisione del 20 marzo 1975 che modifica la convenzione in seguito all'adesione dei nuovi Stati membri	33
b. decisione n. 5/86 del 21 novembre 1986 che modifica la convenzione in seguito all'adesione della Repubblica Ellenica	37
c. decisioni n. 3/87 e 15/87 che modificano la convenzione in seguito all'adesione del Regno di Spagna	40
d. decisione n. 4/89 che modifica la convenzione in seguito all'adesione della Repubblica portoghese	46
e. decisione n. 1/97 che modifica la convenzione in seguito all'adesione della Repubblica Finlandese e del Regno di Svezia	50
f. decisione n. 7/97 che modifica la convenzione in seguito all'adesione dell'Austria	55

CONVENZIONE RELATIVA ALLA CREAZIONE DI UN
ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO

SUA MAESTÀ IL RE DEL BELGIO,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,

DECISI a favorire il progresso delle conoscenze nei settori che presentano particolare interesse per lo sviluppo dell'Europa e, in particolare, la sua cultura, la sua storia, il suo diritto, la sua economia e le sue istituzioni;

DESIDEROSI di promuovere una cooperazione in tali settori e di suscitare sforzi comuni di ricerca;

DECISI a realizzare le intenzioni espresse al riguardo nelle dichiarazioni adottate dai capi di Stato o di governo riuniti a Bonn il 18 luglio 1961 e all'Aia il 1° e 2 dicembre 1969;

CONSIDERANDO l'opportunità di dare un nuovo apporto alla vita intellettuale dell'Europa e di creare in tal senso un istituto europeo a livello universitario più elevato;

HANNO DECISO di creare un Istituto universitario europeo e di definirne le condizioni di funzionamento e hanno designato a tal fine come plenipotenziari:

SUA MAESTÀ IL RE DEL BELGIO:

signor Léon HUREZ,
ministro dell'educazione nazionale (F);

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA:

Rolf LAHR,
ambasciatore della Repubblica federale di Germania a Roma;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE:

Jacques DUHAMEL,
ministro degli affari culturali;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA:

Aldo MORO,
ministro degli affari esteri;
Riccardo MISASI,
ministro della pubblica istruzione;

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO:

Jean DUPONG,
ministro dell'educazione nazionale;

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI:

Th. E. WESTERTERP,
segretario di Stato agli affari esteri;

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, HANNO CONVENUTO quanto segue:

CAPITOLO I

PRINCIPI RELATIVI ALLA CREAZIONE DELL'ISTITUTO

Articolo 1

Con la presente convenzione gli Stati membri delle Comunità europee (in appresso denominati Stati contraenti) creano in comune l'Istituto universitario europeo (in appresso denominato Istituto) dotato di personalità giuridica.

L'Istituto ha sede a Firenze.

Articolo 2

1. L'Istituto ha il compito di contribuire, con la sua azione nel settore dell'insegnamento superiore e della ricerca, allo sviluppo del patrimonio culturale e scientifico dell'Europa, considerato nella sua unità e diversità. I lavori vertono altresì sui grandi movimenti e sulle istituzioni che caratterizzano l'Europa nella sua storia e nella sua evoluzione. Essi tengono conto dei legami con le civiltà extraeuropee.

Tale compito è svolto mediante l'insegnamento e la ricerca a livello universitario più elevato.

2. L'Istituto deve essere anche un luogo di incontro e di confronto di idee e di esperienze su argomenti particolari nei settori che sono oggetto dei suoi studi e delle sue ricerche.

Articolo 3

1. Gli Stati contraenti prendono tutte le misure atte a facilitare il compimento della missione dell'Istituto, nel rispetto della libertà di ricerca e di insegnamento.

2. Gli Stati contraenti favoriscono l'inserimento dell'Istituto nel mondo universitario e scientifico. A questo scopo assistono l'Istituto per consentirgli di stabilire una opportuna cooperazione con gli istituti universitari e scientifici situati nel loro territorio e con gli organismi europei e internazionali competenti in materia di istruzione, cultura e ricerca.

3. Nell'ambito delle sue competenze, l'Istituto coopera con le università e tutti gli organismi di insegnamento e di ricerca, nazionali o internazionali, che desiderino apportargli il loro contributo; esso può concludere accordi con Stati ed organismi internazionali.

Articolo 4

L'Istituto e il suo personale godono dei privilegi e delle immunità necessari al compimento della loro missione, in conformità del protocollo allegato alla presente convenzione e che ne costituisce parte integrante.

L'Istituto conclude con il governo della Repubblica italiana un accordo sulla sede, approvato all'unanimità dal consiglio superiore.

CAPITOLO II

STRUTTURA AMMINISTRATIVA

Articolo 5

Gli organi dell'Istituto sono:

- a) il consiglio superiore;
- b) il presidente dell'Istituto;
- c) il consiglio accademico.

Articolo 6

1. Il consiglio superiore è composto di rappresentanti dei governi degli Stati contraenti; ciascun governo dispone di un voto nell'ambito del consiglio e vi delega due rappresentanti.

Il consiglio superiore si riunisce almeno una volta all'anno a Firenze.

2. La presidenza del consiglio superiore è esercitata a turno, per la durata di un anno, da ciascuno degli Stati contraenti.

3. Il presidente dell'Istituto, il segretario generale ed un rappresentante delle Comunità europee partecipano, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio superiore.

4. Il consiglio superiore è responsabile dell'orientamento generale dell'Istituto, ne regola il funzionamento e vigila sul suo sviluppo. Esso facilita le relazioni sia tra governi, per quanto riguarda l'Istituto, sia tra i governi e l'Istituto stesso.

Il consiglio superiore prende le decisioni necessarie all'espletamento dei compiti così affidatigli, alle condizioni previste ai paragrafi 5 e 6.

5. Il consiglio superiore, deliberando all'unanimità:

- a) stabilisce le disposizioni regolamentari che disciplinano il funzionamento dell'Istituto nonché le disposizioni regolamentari finanziarie previste dall'articolo 26;
- b) stabilisce le modalità relative alla scelta delle lingue di lavoro, in conformità dell'articolo 27;
- c) elabora lo statuto del personale dell'Istituto; tale statuto deve definire il meccanismo secondo il quale saranno risolte le controversie tra l'Istituto e i beneficiari dello statuto;
- d) decide la creazione dei posti permanenti di professori addetti all'Istituto;
- e) invita le personalità definite all'articolo 9, paragrafo 3, a partecipare, alle condizioni che esso stesso stabilisce, alle attività del consiglio accademico;
- f) stipula l'accordo relativo alla sede tra l'Istituto ed il governo della Repubblica italiana nonché ogni strumento previsto dall'articolo 3, paragrafo 3;
- g) procede alla prima nomina del presidente e del segretario generale dell'Istituto;
- h) ammette una deroga all'articolo 8, paragrafo 3;
- i) modifica la ripartizione in dipartimenti di cui all'articolo 11 o crea nuovi dipartimenti;
- j) esprime il parere favorevole di cui all'articolo 34;
- k) adotta le disposizioni di cui all'articolo 34.

6. Il consiglio superiore adotta a maggioranza qualificata tutte le decisioni che non siano quelle previste al paragrafo 5, e in particolare:

- a) nomina il presidente e il segretario generale dell'Istituto;
- b) approva il bilancio dell'Istituto e dà atto al presidente dell'esecuzione del bilancio;
- c) approva, su proposta del consiglio accademico, le linee generali dell'insegnamento;
- d) stabilisce il proprio regolamento interno.

7. Ai voti relativi alle decisioni che richiedono la maggioranza qualificata è attribuita la seguente ponderazione:

Belgio	5
Danimarca	3
Germania	10
Grecia	5
Spagna	8
Francia	10
Irlanda	3
Italia	10
Lussemburgo	2
Paesi Bassi	5
Austria	4
Portogallo	5
Finlandia	3
Svezia	4
Regno Unito	10

Le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno sessantadue voti che esprimano la votazione favorevole di almeno dieci governi.

8. Le astensioni non ostano all'adozione delle deliberazioni del consiglio superiore per le quali è richiesta l'unanimità.

Articolo 7

1. Il presidente dirige l'Istituto. Procede all'esecuzione degli atti e delle decisioni adottati in applicazione della convenzione o vigila su tale esecuzione e prende le decisioni amministrative che non rientrano nelle competenze degli altri organi dell'Istituto.

2. Ha l'incarico di amministrare l'Istituto. Egli assicura la rappresentanza giuridica del medesimo.

Stabilisce il progetto di bilancio annuale ed il progetto di previsioni finanziarie triennali e li presenta al consiglio superiore, previa consultazione del consiglio accademico.

Nomina i capi di dipartimento e membri del corpo insegnante designati dal consiglio accademico, in conformità dell'articolo 9, paragrafo 5, lettera d).

Nomina i membri del personale amministrativo dell'Istituto.

3. Il presidente dell'Istituto è scelto dal consiglio superiore, in base ad un elenco di tre nominativi proposti dal consiglio accademico.

È nominato per tre anni. Il suo mandato può essere rinnovato una sola volta.

Articolo 8

1. Un segretario generale assiste il presidente dell'Istituto nei suoi compiti di organizzazione e di amministrazione.

2. Il suo mandato e la durata del medesimo sono fissati dalle disposizioni regolamentari previste dall'articolo 6, paragrafo 5, lettera a).

3. Il segretario generale e il presidente dell'Istituto non possono essere della medesima nazionalità, salvo unanime decisione contraria del consiglio superiore.

Articolo 9

1. Il consiglio accademico possiede una competenza generale in materia di ricerca e d'insegnamento, fatte salve le competenze degli altri organi dell'Istituto.

Esso è presieduto dal presidente dell'Istituto.

2. Sono membri del consiglio accademico:

a) il presidente dell'Istituto;

b) il segretario generale dell'Istituto, che partecipa ai lavori senza diritto di voto;

- c) i capi di dipartimento;
- d) tutti i professori addetti all'Istituto o una parte di essi;
- e) i rappresentanti degli altri membri del corpo insegnante;
- f) i rappresentanti dei ricercatori.

3. Il consiglio superiore può invitare a partecipare alle attività del consiglio accademico, alle condizioni che esso stabilisce, personalità delle varie categorie della vita economica, sociale e culturale, che siano cittadini degli Stati contraenti e siano stati segnalati per la loro competenza.

4. Le disposizioni regolamentari previste dall'articolo 6, paragrafo 5, lettera a), determinano:

- a) il numero dei membri del consiglio accademico che rappresentano le categorie indicate al paragrafo 2, lettere d), e) e f), nonché le modalità per la loro designazione e la durata del mandato;
- b) le norme di maggioranza applicabili in seno al consiglio accademico.

5. Il consiglio accademico:

- a) elabora i programmi di studio e di ricerca;
- b) partecipa all'elaborazione del progetto di bilancio annuale e del progetto di previsioni finanziarie triennali;
- c) adotta le disposizioni di esecuzione in materia di ricerca e di insegnamento che non rientrano nella competenza degli altri organi dell'Istituto;
- d) riunito in composizione ristretta, riservata ai soli docenti di qualifica almeno pari a quella delle persone da designare, designa i capi di dipartimento, i professori e gli altri docenti chiamati a far parte del corpo insegnante dell'Istituto;
- e) determina le condizioni alle quali sono rilasciati i titoli e certificati previsti dall'articolo 14;
- f) stabilisce l'elenco dei membri delle commissioni di ammissione e di fine studi;
- g) esamina il progetto di relazione di attività elaborato dal presidente dell'Istituto e sottoposto al consiglio superiore.

6. Il consiglio accademico può prendere l'iniziativa di sottoporre al consiglio superiore proposte sulle questioni che sono di competenza di quest'ultimo.

7. Un ufficio di presidenza del consiglio accademico, presieduto dal presidente dell'Istituto, assistito dal segretario generale, e composto del presidente e dei capi di dipartimento, svolge i compiti particolari affidatigli dal consiglio accademico. Esso rende conto a quest'ultimo delle condizioni in cui ha svolto tali compiti.

CAPITOLO III

STRUTTURA ACCADEMICA

A. Organizzazione accademica

Articolo 10

L'Istituto è organizzato in dipartimenti, che costituiscono le unità di base della ricerca e dell'insegnamento e nell'ambito dei quali si articolano dei seminari.

Articolo 11

1. Sin dalla sua creazione l'Istituto comprende quattro dipartimenti dedicati rispettivamente alle seguenti discipline:

- scienze economiche;
- scienze giuridiche;
- scienze politiche e sociali;
- storia e civiltà.

Il consiglio superiore, deliberando all'unanimità, previa consultazione del consiglio accademico e tenendo conto dell'esperienza acquisita, può modificare tale ripartizione o creare dipartimenti nuovi. A tale scopo il consiglio accademico può formulare raccomandazioni.

2. Nei limiti dei mezzi concessigli dal bilancio e dei programmi adottati dal consiglio accademico, il dipartimento dispone di un'ampia autonomia nello svolgimento dei lavori di studio e di ricerca che gli competono e viene dotato del personale necessario al suo funzionamento.

Articolo 12

1. Le attività di ricerca si svolgono essenzialmente nell'ambito dei seminari o dei gruppi di ricerca. L'attività di un seminario può svolgersi in stretta collaborazione con quella di altri seminari del medesimo dipartimento o di altri dipartimenti.

L'organizzazione dei seminari e dei gruppi di ricerca rientra nelle competenze dei capi di dipartimento. I lavori risultano da una collaborazione attiva tra docenti e ricercatori, che stabiliscono in comune i metodi di lavoro e definiscono le condizioni di svolgimento dei lavori stessi.

2. I lavori di ricerca da svolgere nei seminari e nei gruppi di ricerca debbono essere definiti entro i limiti dei programmi di studi e di ricerche previsti all'articolo 9, paragrafo 5, e tenendo presente la missione propria dell'Istituto.

Il tema dei lavori che ciascun seminario e gruppo di ricerca dovrà svolgere viene comunicato al consiglio accademico dai capi di dipartimento, previa concertazione con i professori e gli assistenti.

3. L'Istituto può organizzare tirocini e colloqui ai quali potranno partecipare persone che abbiano già un'esperienza professionale nelle discipline che sono oggetto degli studi e delle ricerche dell'Istituto.

Articolo 13

1. L'Istituto dispone di una biblioteca e di un servizio di documentazione, finanziati dal bilancio annuo di funzionamento.

2. La Repubblica italiana s'impegna a compiere tutti i passi necessari e a concludere tutti gli accordi per consentire ai docenti e ai ricercatori di utilizzare a Firenze e, se necessario in altre città d'Italia, gli archivi e le biblioteche e di accedere ai musei.

Le modalità d'applicazione di questa disposizione sono fissate nell'accordo relativo alla sede.

Articolo 14

1. L'Istituto è abilitato a conferire, per le discipline che sono oggetto dei suoi studi e ricerche, un dottorato dell'Istituto universitario europeo ai ricercatori che abbiano compiuto almeno due anni di studio presso l'Istituto e presentato un lavoro di ricerca originale, di alto livello, che abbia riscosso l'accordo dell'Istituto e che deve essere pubblicato ai sensi delle disposizioni fissate in applicazione del paragrafo 3.
2. L'Istituto è abilitato a rilasciare certificati di frequenza ai ricercatori.
3. Le condizioni per il rilascio del titolo e del certificato previsti dal presente articolo sono definite dal consiglio accademico e richiedono l'approvazione del consiglio superiore.

B. Corpo insegnante e ricercatori

Articolo 15

1. Il corpo insegnante è composto dai capi di dipartimento, dai professori, dagli assistenti e dagli altri docenti.
2. I membri del corpo insegnante sono scelti tra le personalità aventi la cittadinanza degli Stati contraenti le cui qualificazioni sono tali da conferire un alto valore ai lavori dell'Istituto. L'Istituto può inoltre ricorrere al concorso di cittadini di altri Stati.
3. Gli Stati contraenti, nei limiti delle loro possibilità, prendono tutte le disposizioni atte a facilitare la mobilità delle persone invitate a far parte del corpo insegnante dell'Istituto.

Articolo 16

1. Ai sensi della convenzione, i ricercatori dell'Istituto sono gli studenti o i ricercatori in possesso di titoli universitari nazionali che comprovino la loro idoneità ad intraprendere o proseguire ricerche, che soddisfino alle condizioni previste all'articolo 27, paragrafo 3, e che siano ammessi all'Istituto.

2. L'Istituto è aperto ai cittadini degli Stati contraenti.

Possono essere ammessi cittadini di altri Stati, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalle disposizioni regolamentari adottate dal consiglio superiore previa consultazione del consiglio accademico.

3. L'ammissione all'Istituto è decisa dalla commissione di ammissione in base alle norme stabilite dalla convenzione e dalle disposizioni regolamentari adottate dal consiglio superiore. La commissione tiene conto della qualificazione dei candidati e, nella misura del possibile, della loro origine geografica.

Le autorità competenti degli Stati contraenti collaborano con l'Istituto per l'applicazione della procedura di ammissione.

Articolo 17

1. Ciascuno degli Stati contraenti favorisce, entro i limiti degli stanziamenti disponibili, la concessione ai propri cittadini ammessi all'Istituto di borse di studio che si rendessero necessarie a causa della loro situazione economica, prendendo, se necessario, ogni provvedimento utile per l'opportuno adattamento delle disposizioni che disciplinano la concessione di borse.

2. Le disposizioni regolamentari finanziarie possono prevedere l'istituzione di un fondo speciale per l'assegnazione di determinate borse di studio; questo fondo potrebbe, tra l'altro, essere alimentato da contributi privati.

3. Le disposizioni precedenti non escludono che i ricercatori dell'Istituto possano beneficiare delle borse di studio assegnate dalle Comunità europee ai ricercatori che svolgono lavori relativi all'edificazione dell'Europa.

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 18

1. Per ogni esercizio viene stabilito un bilancio di funzionamento.

2. Tutte le entrate e le spese dell'Istituto devono formare oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario ed essere iscritte nel bilancio.

Nel bilancio entrate e spese devono risultare in pareggio.

Le disposizioni regolamentari finanziarie enumerano le entrate dell'Istituto.

3. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
4. Le entrate e le spese sono espresse in lire italiane.

Articolo 19

1. I contributi finanziari degli Stati contraenti, destinati a far fronte alle spese previste dal bilancio dell'Istituto, sono stabiliti secondo il seguente criterio di ripartizione:

Belgio	5,11 %
Danimarca	2,09 %
Germania	17,89 %
Grecia	1,51 %
Spagna	6,41 %
Francia	17,89 %
Irlanda	0,53 %
Italia	17,89 %
Lussemburgo	0,16 %
Paesi Bassi	5,11 %
Austria	2,73 %
Portogallo	0,76 %
Finlandia	1,23 %
Svezia	2,80 %
Regno Unito	17,89 %.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1978, il finanziamento sarà fissato su basi definite nel corso di un esame effettuato a decorrere dal 1° gennaio 1977, tenuto conto dello sviluppo registrato a tale data in seno alle Comunità europee e dell'alternativa offerta dal finanziamento comunitario.

Articolo 20

1. Le spese iscritte nel bilancio sono autorizzate per la durata di un esercizio finanziario, salvo disposizioni contrarie adottate conformemente all'articolo 26.
2. Alle condizioni che saranno determinate in applicazione dell'articolo 26, gli stanziamenti che non siano quelli relativi alle spese per il personale, e che alla fine dell'esercizio finanziario siano rimasti inutilizzati potranno essere riportati, limitatamente all'esercizio successivo.

3. Gli stanziamenti sono specificatamente registrati in capitoli che raggruppano le spese secondo la loro natura o la loro destinazione, e ripartiti, per quanto occorra, in conformità delle disposizioni regolamentari finanziarie.

Articolo 21

1. Il presidente cura l'esecuzione del bilancio conformemente alle disposizioni regolamentari finanziarie ed entro i limiti degli stanziamenti attribuiti. Egli rende conto della sua gestione al consiglio superiore.

2. Le disposizioni regolamentari finanziarie possono prevedere storni di stanziamenti da capitolo a capitolo e da suddivisione a suddivisione.

Articolo 22

Se, all'inizio di un esercizio finanziario, il bilancio non è stato ancora votato, le spese potranno essere effettuate mensilmente per capitolo o seguendo un'altra suddivisione, in base alle disposizioni regolamentari finanziarie nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti aperti nel bilancio dell'esercizio precedente, senza che tale misura possa avere l'effetto di mettere a disposizione dell'Istituto stanziamenti superiori al dodicesimo di quelli previsti nel progetto di bilancio in preparazione.

Deliberando a maggioranza qualificata, il consiglio superiore può autorizzare spese superiori al limite del dodicesimo, sempreché siano osservate le altre condizioni di cui al comma precedente.

Gli Stati contraenti versano ogni mese, a titolo provvisorio, in conformità del criterio di ripartizione adottato per l'esercizio precedente, le somme necessarie per assicurare l'applicazione del presente articolo.

Articolo 23

1. Il consiglio superiore nomina due verificatori di diversa nazionalità per un periodo di tre anni. Il mandato dei verificatori è rinnovabile.

La verifica, effettuata sulla base dei documenti e, ove occorra, sul posto, ha lo scopo di constatare la legalità e la regolarità di tutte le entrate e di tutte le spese e di accertarsi della sana gestione finanziaria.

I verificatori trasmettono annualmente al consiglio superiore una relazione sul risultato del loro esame.

Il presidente fornisce ogni informazione e l'assistenza di cui i verificatori potrebbero aver bisogno nell'esercizio delle loro funzioni.

2. Le disposizioni regolamentari finanziarie determinano le condizioni alle quali viene dato atto al presidente dell'esecuzione del bilancio.

Articolo 24

1. Il presidente stabilisce un progetto di previsioni finanziarie triennali e, previa consultazione del consiglio accademico, lo sottopone al consiglio superiore per esame e giudizio in merito.

2. Le modalità di applicazione del paragrafo precedente sono fissate dalle disposizioni regolamentari finanziarie.

Articolo 25

1. La Repubblica italiana mette gratuitamente a disposizione dell'Istituto un terreno situato a Firenze e gli edifici necessari al funzionamento dell'Istituto e ne assume la manutenzione.

La Repubblica italiana mette inoltre a disposizione del corpo insegnante, dei ricercatori e del personale dell'Istituto un ristorante attrezzato e un circolo costruiti sul terreno dell'Istituto.

2. Le modalità di applicazione del paragrafo 1 sono stabilite nell'accordo relativo alla sede.

Articolo 26

1. Il consiglio superiore, deliberando all'unanimità su proposta del presidente dell'Istituto o di uno dei membri del consiglio superiore, adotta le disposizioni regolamentari finanziarie che specificano in particolare:

- a) le modalità relative all'elaborazione ed esecuzione del bilancio annuale e al rendimento e alla verifica dei conti;
- b) le modalità relative all'elaborazione delle previsioni finanziarie triennali;

- c) le modalità e la procedura di versamento e di utilizzazione dei contributi degli Stati membri;
 - d) le norme e le modalità di controllo della responsabilità degli ordinatori e contabili.
2. Le disposizioni regolamentari finanziarie di cui al paragrafo 1 possono prevedere l'istituzione di un comitato per il bilancio e finanziario composto di rappresentanti degli Stati contraenti ed incaricato di preparare le deliberazioni del consiglio superiore in materia di bilancio e finanziaria.

CAPITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 27

1. Le lingue ufficiali dell'Istituto sono il danese, il finlandese, il francese, il greco, l'inglese, l'italiano, l'olandese, il portoghese, lo spagnolo, lo svedese e il tedesco.
2. Per ogni attività accademica sono scelte, tra le lingue di cui al paragrafo 1, due lingue di lavoro, tenuto conto delle conoscenze linguistiche e delle preferenze dei docenti e dei ricercatori.

Le modalità secondo cui vengono scelte tali lingue sono fissate dal consiglio superiore che delibera all'unanimità.

3. I docenti e i ricercatori devono avere una conoscenza sufficiente di due delle lingue elencate al paragrafo 1.

Il consiglio accademico può ammettere un'eccezione per gli specialisti chiamati a partecipare a determinati lavori dell'Istituto.

Articolo 28

In ciascuno degli Stati contraenti l'Istituto gode della più ampia capacità giuridica riconosciuta dalle legislazioni nazionali alle persone giuridiche. In particolare esso può acquistare o alienare beni immobili o mobili, concludere contratti e stare in giudizio; a tal fine l'Istituto è rappresentato dal presidente.

Articolo 29

Le controversie che possono sorgere tra gli Stati contraenti o tra uno o più Stati contraenti e l'Istituto sull'applicazione o sull'interpretazione della convenzione, e che non hanno potuto essere risolte dal consiglio superiore vengono, a richiesta di una parte della controversia, sottoposte ad arbitrato.

In questo caso il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee designa l'organo arbitrale che dovrà comporre la controversia.

Gli Stati contraenti si impegnano ad eseguire le decisioni dell'organo arbitrale.

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 30

1. Il consiglio superiore si riunisce immediatamente dopo l'entrata in vigore della convenzione.
2. Il consiglio superiore conclude l'accordo relativo alla sede e provvede alla costituzione degli altri organi previsti nella convenzione.
3. I primi otto docenti dell'Istituto sono scelti all'unanimità da un comitato accademico provvisorio composto di due rappresentanti di ciascuno degli Stati contraenti, di cui almeno uno docente universitario.

Il consiglio accademico potrà deliberare validamente non appena sarà composto dal presidente, dal segretario generale e dagli otto docenti summenzionati.

Articolo 31

Il consiglio superiore procede alla prima nomina del presidente e del segretario generale dell'Istituto deliberando all'unanimità.

Articolo 32

1. L'adesione di qualsiasi Stato membro delle Comunità europee diverso dagli Stati contraenti viene effettuata mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il governo della Repubblica italiana.
2. L'adesione ha effetto alla data in cui il consiglio superiore, che delibera all'unanimità e d'intesa con lo Stato aderente, ha determinato le necessarie modifiche da apportare alle disposizioni della convenzione, in particolare all'articolo 6, paragrafo 7, e all'articolo 19, paragrafo 1.

Articolo 33

Il governo di qualsiasi Stato contraente, il presidente dell'Istituto o il consiglio accademico possono sottoporre al consiglio superiore progetti volti alla revisione della convenzione. Se il consiglio superiore, deliberando all'unanimità, esprime parere favorevole sulla riunione di una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati contraenti, questa è convocata dal governo che assume la presidenza del consiglio superiore.

Articolo 34

Se per raggiungere uno degli scopi definiti dalla convenzione risulti necessaria l'azione di uno degli organi dell'Istituto, senza che la presente convenzione abbia previsto i poteri d'intervento all'uopo necessari, il consiglio superiore, deliberando all'unanimità, prende le disposizioni del caso.

Articolo 35

1. La convenzione si applica al territorio europeo degli Stati contraenti, alle Azzorre, a Madera, alle isole Canarie, a Ceuta e Melilla, ai dipartimenti francesi d'oltremare e ai territori francesi d'oltremare.
2. In deroga al paragrafo 1, la convenzione non si applica alle zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro; essa non si applica altresì alle isole Normanne ed all'isola di Man a meno che il governo del Regno Unito, nell'aderire alla convenzione, o in data ulteriore, non dichiari che la convenzione si applica a uno o più dei suddetti territori.
3. In deroga al paragrafo 1, la convenzione non si applica alle isole Færøer. Tuttavia, il governo del Regno di Danimarca può notificare, con una dichiarazione depositata

al più tardi il 31 dicembre 1975 presso il governo della Repubblica italiana che ne invia una copia certificata conforme al governo di ciascuno degli altri Stati contraenti, che la convenzione è applicabile a queste isole.

4. Ciascuno Stato contraente, al momento della firma, ratifica, accettazione o approvazione della convenzione o dell'adesione a quest'ultima, nonché in qualsiasi momento successivo, può dichiarare, mediante notifica al governo della Repubblica italiana, che la convenzione si applicherà al territorio o ai territori extraeuropei designati in detta dichiarazione di cui esso assicura le relazioni internazionali.

Articolo 36

La convenzione sarà sottoposta alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione, conformemente alle norme costituzionali degli Stati contraenti.

Essa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui il governo della Repubblica italiana avrà ricevuto l'ultima notifica dell'avvenuto espletamento di tali formalità.

Articolo 37

Il governo della Repubblica italiana notificherà agli Stati contraenti:

- a) tutte le firme;
- b) il deposito di tutti gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione e di qualsiasi dichiarazione di cui all'articolo 35, paragrafo 2;
- c) l'entrata in vigore della convenzione;
- d) ogni modifica apportata alla convenzione in conformità dell'articolo 33.

Articolo 38

La convenzione, redatta in lingua francese, in lingua italiana, in lingua olandese e in lingua tedesca, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositata negli archivi del governo della Repubblica italiana che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati contraenti.

I testi della convenzione redatti in lingua danese, inglese ed irlandese, quali figurano in allegato alla decisione del consiglio superiore che precisa le modifiche rese necessarie in seguito all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, faranno ugualmente fede alle stesse condizioni dei testi originari summenzionati ed il governo della Repubblica italiana ne trasmetterà una copia certificata conforme al governo di ciascuno degli altri Stati contraenti.

Il testo della convenzione, redatto in lingua greca, quale esso figura in allegato alla decisione del consiglio superiore che le precisa le modifiche rese necessarie dall'adesione della Repubblica Ellenica, fa fede alla stessa stregua dei testi menzionati ai commi precedenti, ed il governo della Repubblica Italiana ne rimette una copia certificata conforme al governo di ciascuno degli Stati contraenti.

Il testo della convenzione redatto in lingua spagnola, che figura in allegato alla decisione del consiglio superiore dove si precisano le modifiche rese necessarie a seguito dell'adesione del Regno di Spagna, fa fede allo stesso titolo degli altri testi menzionati ai commi precedenti, ed il governo della Repubblica italiana ne rimette copia certificata e conforme all'originale ai governi dei vari Stati contraenti.

Il testo della convenzione redatto in lingua portoghese, che figura in allegato alla decisione n. 4/89 del consiglio superiore, del 7 dicembre 1989, recante modifica della convenzione relativa alla creazione di un Istituto universitario europeo a seguito dell'adesione della Repubblica portoghese, fa fede allo stesso titolo dei testi menzionati ai commi precedenti ed il governo della Repubblica italiana ne rimette copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati contraenti.

I testi della convenzione redatti in lingua finlandese e in lingua svedese, che figurano in allegato alla decisione n. 1/97 del Consiglio superiore, del 19 giugno 1997 recante modifiche alla convenzione a seguito dall'adesione della Repubblica Finlandese e dal Regno di Svezia fanno fede allo stesso titolo dei testi menzionati ai commi precedenti, ed il governo della Repubblica Italiana ne rimette copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati contraenti.

PROTOCOLLO SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITÀ DELL'ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO

GLI STATI PARTI ALLA CONVENZIONE relativa alla creazione di un Istituto universitario europeo, firmata a Firenze, addì 19 aprile 1972,

DESIDEROSI di definire i privilegi e le immunità necessari al buon funzionamento di detto Istituto,

HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni:

CAPITOLO I

Regime applicabile all'Istituto

Articolo 1

Nell'ambito delle sue attività ufficiali, l'Istituto universitario europeo, in appresso denominato l'Istituto, beneficia dell'immunità di esecuzione, salvo:

- a) in caso di azione civile intentata da un terzo per i danni risultanti da un incidente causato da un autoveicolo appartenente all'Istituto o circolante per suo conto, e in caso di infrazione alla regolamentazione della circolazione da parte del suddetto autoveicolo;
- b) in caso di esecuzione di una decisione arbitrale o giurisdizionale pronunciata in applicazione di una disposizione della convenzione o del presente protocollo;
- c) laddove il consiglio superiore, deliberando all'unanimità, abbia in un caso particolare rinunciato al beneficio della presente disposizione.

Articolo 2

1. I locali e gli edifici dell'Istituto sono inviolabili. La presente disposizione non osta all'esecuzione dei provvedimenti presi in applicazione dell'articolo 19 o autorizzati dal consiglio superiore deliberando all'unanimità.

2. L'Istituto non permetterà che i suoi locali ed edifici servano da rifugio a chiunque sia perseguito per un reato flagrante o per un delitto oggetto di un mandato dell'autorità giudiziaria, di condanna penale o di decreto di espulsione.
3. Gli archivi dell'Istituto sono inviolabili.

Articolo 3

I beni e gli averi dell'Istituto non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o preliminare a un giudizio, come requisizione, confisca, espropriazione o sequestro conservativo, eccetto nei casi previsti all'articolo 1, lettere a), b) e c).

Articolo 4

1. I prodotti importati o esportati dall'Istituto e strettamente necessari all'esercizio delle sue attività ufficiali sono esenti da ogni imposta sulla cifra d'affari, dazio doganale e altre imposte o tasse, divieti o restrizioni all'importazione o all'esportazione, fatte salve le disposizioni nazionali in materia di tutela del patrimonio artistico e culturale degli Stati contraenti.
2. La circolazione delle pubblicazioni e degli altri materiali d'informazione spediti dall'Istituto o all'Istituto stesso nel quadro delle sue attività ufficiali non è sottoposta ad alcuna restrizione.
3. L'Istituto beneficia sul territorio di ciascuno Stato contraente, per le sue comunicazioni ufficiali e per la trasmissione di tutti i suoi documenti, del trattamento concesso da questo Stato alle organizzazioni internazionali. La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali dell'Istituto non possono essere censurate.

Articolo 5

1. Nel quadro delle sue attività ufficiali, l'Istituto, i suoi averi, entrate ed altri beni sono esenti da ogni imposta diretta.
2. Quando l'Istituto effettua acquisti considerevoli e strettamente necessari all'esercizio delle sue attività ufficiali, il cui prezzo comprende imposte indirette o tasse sulla vendita, gli Stati contraenti adottano, quando è possibile, le opportune disposizioni per l'abbuono o il rimborso dell'importo dei diritti e tasse di tale natura.

3. Nessuna esenzione è concessa per quanto riguarda le imposte, tasse e diritti che costituiscono mera remunerazione di servizi di pubblica utilità.

Articolo 6

L'Istituto può ricevere e detenere fondi, valuta, numerari o valori mobiliari; può disporne liberamente, fatte salve le disposizioni nazionali relative al controllo dei cambi, per l'esercizio delle sue attività ufficiali e può avere conti in qualsiasi valuta, nella misura necessaria per far fronte ai suoi impegni.

CAPITOLO II

Regime applicabile ai rappresentanti degli Stati contraenti, al presidente, al segretario generale, ai membri del corpo insegnante e alle altre persone che fanno parte dell'Istituto

Articolo 7

I rappresentanti degli Stati contraenti ed i loro consiglieri che partecipano alle riunioni del consiglio superiore dell'Istituto godono, nell'esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza dai luoghi di attività, dei privilegi, delle immunità o delle agevolazioni seguenti:

- a) immunità da arresto personale o da detenzione nonché da sequestro dei loro bagagli personali, salvo in caso di delitto flagrante;
- b) immunità di giurisdizione, anche dopo la fine della loro missione, per gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ed entro i limiti delle loro attribuzioni, comprese le loro parole e scritti;
- c) inviolabilità degli incartamenti e documenti ufficiali;
- d) tutte le necessarie agevolazioni amministrative d'uso, segnatamente in materia di spostamento e di soggiorno.

Le disposizioni del presente articolo si applicano del pari al rappresentante delle Comunità europee che partecipa alle riunioni del consiglio superiore.

Articolo 8

Gli Stati contraenti, in stretta collaborazione con l'Istituto, faranno quanto è in loro potere affinché alle personalità che prendono parte ai lavori dell'Istituto, in particolare a quelle di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della convenzione, vengano concesse tutte le agevolazioni amministrative necessarie, segnatamente in materia di spostamenti, soggiorno e cambio.

Articolo 9

1. Il presidente, il segretario generale e, fatto salvo il disposto dell'articolo 13, i membri del corpo insegnante e i membri del personale dell'Istituto:

- a) godono, anche dopo aver cessato di essere al servizio dell'Istituto, dell'immunità di giurisdizione per tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ed entro i limiti delle loro attribuzioni, comprese le loro parole e scritti; questa immunità è tuttavia priva di effetti nel caso di infrazione alla regolamentazione della circolazione commessa dalle persone di cui sopra o in caso di danno causato da un autoveicolo di loro proprietà o da esse guidato;
- b) godono, con i membri della loro famiglia conviventi, delle stesse eccezioni – generalmente riconosciute ai membri del personale delle organizzazioni internazionali – alle disposizioni che limitano l'immigrazione e disciplinano la registrazione degli stranieri;
- c) godono, per quanto concerne la regolamentazione monetaria o dei cambi, degli stessi privilegi generalmente riconosciuti ai membri del personale delle organizzazioni internazionali;
- d) godono, in occasione della loro prima sistemazione nello Stato interessato per la durata di almeno un anno, del diritto d'importare in franchigia la propria mobilia, la propria autovettura destinata ad uso personale e i propri effetti personali, nonché del diritto di esportare in franchigia, alla cessazione delle loro funzioni in tale Stato, la propria mobilia, la propria autovettura destinata ad uso personale ed i propri effetti personali, con riserva, nell'uno o nell'altro caso, dell'adempimento delle condizioni e restrizioni previste dalla legislazione dello Stato in cui il diritto viene esercitato.

2. Gli Stati contraenti, in stretta collaborazione con l'Istituto, prendono ogni provvedimento utile per facilitare l'entrata, il soggiorno e la partenza delle persone che beneficiano delle disposizioni del presente articolo.

Articolo 10

Gli Stati contraenti, in stretta collaborazione con l'Istituto, prendono ogni provvedimento utile per assicurare e facilitare l'entrata, il soggiorno e la partenza dei ricercatori.

Articolo 11

1. Lo statuto del personale e disposizioni regolamentari definiranno il regime delle prestazioni sociali applicabili al presidente, al segretario generale, ai membri del corpo insegnante, al personale ed ai ricercatori.

Se tali prestazioni non sono previste, le persone di cui al comma precedente possono optare tra l'applicazione della legislazione dello Stato in cui si trova la sede e l'applicazione della legislazione dello Stato contraente cui erano assoggettate per ultimo o dello Stato contraente di cui sono cittadini.

Tale opzione, che può essere fatta una sola volta, prende effetto alla data d'entrata nell'Istituto.

2. Nel quadro dello statuto verranno adottate disposizioni appropriate e disposizioni regolamentari per quanto riguarda i membri del corpo insegnante ed i ricercatori cittadini di Stati diversi dagli Stati contraenti.

Articolo 12

1. Alle condizioni ed in conformità della procedura stabilita dal consiglio superiore, che delibera entro un anno dall'entrata in vigore della convenzione, il presidente, il segretario generale, i membri del corpo insegnante e il personale dell'Istituto saranno soggetti, a favore di quest'ultimo, ad una imposta sugli stipendi ed emolumenti da esso erogati. A decorrere dalla data in cui tale imposta sarà applicata, detti stipendi ed emolumenti saranno esenti da imposte nazionali sul reddito; gli Stati contraenti si riservano la possibilità di tener conto di detti stipendi ed emolumenti per il calcolo dell'ammontare dell'imposta sui redditi provenienti da altre fonti.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non sono applicabili alle rendite e alle pensioni erogate dall'Istituto agli ex presidenti, segretari generali nonché agli ex membri del suo corpo insegnante e del suo personale.

3. Ai fini dell'applicazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, dei diritti di successione nonché delle convenzioni concluse tra gli Stati contraenti al fine di

evitare le doppie imposizioni, i presidenti, i segretari generali, i membri del corpo insegnante ed il personale dell'Istituto i quali, in ragione esclusivamente dell'esercizio delle loro funzioni al servizio dell'Istituto, stabiliscono la loro residenza nel territorio di uno Stato contraente diverso dal paese ove avevano il domicilio fiscale al momento dell'entrata in servizio presso l'Istituto, sono considerati, sia nel paese di residenza che nel paese del domicilio fiscale, come tuttora domiciliati in quest'ultimo paese, se quest'ultimo è Stato contraente. Tale disposizione si applica ugualmente al coniuge, sempreché non eserciti una propria attività professionale, nonché ai figli a carico delle persone indicate nel presente articolo e affidati alla loro custodia.

Articolo 13

Il consiglio superiore, deliberando all'unanimità, determina le categorie di persone alle quali si applicano in tutto o in parte le disposizioni degli articoli da 9 a 12.

CAPITOLO III

Disposizioni generali

Articolo 14

1. I privilegi, le immunità e le agevolazioni accordati dal protocollo sono concessi esclusivamente nell'interesse degli Stati contraenti o dell'Istituto e non per il vantaggio personale dei beneficiari.
2. Le autorità competenti hanno non solo il diritto, ma anche il dovere, di togliere l'immunità ove questa ostacoli l'azione della giustizia e se può essere tolta senza compromettere i fini per i quali è stata accordata.
3. Le autorità competenti di cui al paragrafo 2 sono:
 - gli Stati contraenti per quanto riguarda i loro rappresentanti presso il consiglio superiore dell'Istituto;
 - le istituzioni delle Comunità europee per quanto riguarda il rappresentante delle Comunità europee che partecipa alle sedute del consiglio superiore dell'Istituto;
 - il consiglio superiore dell'Istituto per quanto riguarda il presidente e il segretario generale;

- il presidente dell’Istituto per quanto riguarda i membri del corpo insegnante ed il personale dell’Istituto.

Articolo 15

Le disposizioni del presente protocollo non possono porre in questione il diritto di ciascuno Stato contraente di prendere le opportune precauzioni per la sua sicurezza.

Articolo 16

Nessun Stato contraente è tenuto ad accordare ai suoi cittadini ed ai residenti permanenti i privilegi e le immunità di cui agli articoli 7, 9, lettere c) e d), e 10.

Articolo 17

Le attività ufficiali dell’Istituto ai sensi del presente protocollo comprendono il suo funzionamento amministrativo e le sue attività d’insegnamento e di ricerca per l’attuazione delle finalità definite dalla convenzione relativa alla creazione di un Istituto universitario europeo.

Articolo 18

Senza pregiudizio dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), nessun esonero è concesso per quanto riguarda i beni destinati esclusivamente ai bisogni propri dei membri del personale dell’Istituto.

I beni importati o acquistati in virtù delle disposizioni del presente protocollo possono, in seguito, essere venduti, ceduti o affittati solo alle condizioni stabilite dai governi degli Stati che hanno accordato le esenzioni.

Articolo 19

1. Le disposizioni del presente protocollo saranno applicate in uno spirito di stretta cooperazione dal presidente dell’Istituto e dalle competenti autorità degli Stati contraenti per facilitare, nel rispetto dell’indipendenza dell’Istituto, la buona amministrazione della giustizia, l’applicazione della legislazione sociale, dei regolamenti

di polizia, di sicurezza o di sanità pubblica e per impedire ogni abuso dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni previsti dal protocollo. La procedura di cooperazione menzionata nel presente paragrafo potrà essere specificata negli accordi complementari previsti all'articolo 20.

2. I nomi, le qualifiche e gli indirizzi delle persone che beneficiano delle disposizioni degli articoli da 9 a 12, nonché il regime che è loro applicabile sono comunicati periodicamente ai governi degli Stati contraenti.

Articolo 20

L'Istituto e uno o più Stati contraenti possono concludere accordi complementari per l'esecuzione e l'applicazione del presente protocollo. Le decisioni del consiglio superiore per l'applicazione del presente articolo sono adottate all'unanimità.

Articolo 21

Le disposizioni dell'articolo 29 della convenzione sono applicabili alle controversie relative al presente protocollo.

ATTO FINALE

I PLENIPOTENZIARI DELLE ALTE PARTI CONTRAENTI,

riuniti a Firenze, addì 19 aprile 1972, per la firma della convenzione relativa alla creazione di un Istituto universitario europeo,

HANNO ADOTTATO IL SEGUENTE TESTO:

- convenzione relativa alla creazione di un Istituto universitario europeo;
- protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Istituto universitario europeo.

All'atto della firma di tali testi, i plenipotenziari hanno:

- adottato le dichiarazioni riportate nell'allegato I;
- preso atto delle dichiarazioni del governo della Repubblica federale di Germania riportate nell'allegato II.

ALLEGATO I

I. Dichiarazioni inerenti a talune disposizioni della convenzione

Ad articolo 6

Paragrafo 1

- a) Il regolamento interno del consiglio superiore stabilisce le condizioni alle quali i rappresentanti dei governi possono farsi assistere da esperti.
- b) Il regolamento interno preciserà che il consiglio superiore si riunisce secondo necessità e che può riunirsi anche in altri luoghi, diversi da Firenze, situati sul territorio degli Stati contraenti.
- c) Il consiglio superiore adotterà le misure necessarie per le pubblicazioni ufficiali dell'Istituto. A tal fine può ricorrere all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

Paragrafo 5, lettera c)

Le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 5, lettera c), non escludono la possibilità che il consiglio superiore designi la Corte di giustizia delle Comunità europee – previa consultazione del presidente di quest'ultima – quale istanza chiamata a dirimere le controversie tra l'Istituto ed il suo personale.

Ad articolo 10

L'organizzazione delle ricerche nei singoli dipartimenti significa semplicemente che il dipartimento ne è il principale animatore. Ciò non esclude affatto il ricorso ad altri dipartimenti per garantire ad ogni attività scientifica l'indispensabile carattere interdisciplinare.

Ad articolo 12

- a) I seminari ed i gruppi di ricerca sono costituiti per il tempo necessario allo studio del tema scelto o al compimento della ricerca intrapresa.
- h) Quanto ai metodi di lavoro, la formazione impartita dall'Istituto si basa essenzialmente sulla partecipazione a lavori di ricerca. La durata di tali ricerche può essere variabile, ma la concessione di un titolo specifico richiede un periodo di lavoro di almeno due anni e la presentazione di un lavoro di ricerca originale alle condizioni di cui all'articolo 14 della convenzione.

Ad articolo 14

- a) I titoli di cui all'articolo 14, paragrafo 1, saranno per esempio i seguenti:
 - «Dottore in giurisprudenza dell'Istituto universitario europeo di Firenze»;
 - «Dottore in scienze politiche dell'Istituto universitario europeo di Firenze».
- b) Il problema delle equivalenze che verrebbero riconosciute al dottorato dell'Istituto sarà studiato il più rapidamente possibile in un quadro più ampio; il consiglio superiore potrà eventualmente rivolgere raccomandazioni in proposito ai governi degli Stati contraenti.

- c) La pubblicazione di un lavoro di ricerca ha lo scopo di renderlo accessibile agli interessati. Le disposizioni da adottare in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 3, preciseranno quindi che la pubblicazione può effettuarsi non soltanto mediante stampa su una rivista o sotto forma di opuscolo o di libro, ma anche con qualsiasi altro procedimento idoneo di riproduzione (microfilm, ciclostile, ecc.).

Ad articolo 15

Paragrafo 1

La durata del mandato dei professori addetti all'Istituto a titolo permanente è di tre anni e può essere rinnovata.

Paragrafo 3

Si tratta del mantenimento dei diritti acquisiti sul piano nazionale e, all'occorrenza, dell'acquisizione di tali diritti nonché della possibilità di ritornare in un istituto del paese di provenienza, in particolare qualora il soggiorno presso l'Istituto avesse una durata limitata.

Ad articolo 16

Paragrafo 1

Dato il livello degli studi e le esigenze organizzative dei lavori, il numero possibile dei ricercatori sarà compreso, almeno in una prima fase, tra 250 e 600.

Paragrafo 3

- a) Le disposizioni relative all'ammissione degli studenti o dei ricercatori devono in particolare precisare il livello richiesto degli studi compiuti ed il livello di conoscenza delle lingue ufficiali dell'Istituto.
- b) Le parole "tener conto, nella misura del possibile, della loro origine geografica" devono essere interpretate nel senso che la qualificazione è il criterio principale di cui dovrà tener conto la commissione giudicatrice, ma che quest'ultima dovrà del pari perseguire una ripartizione equilibrata tra le varie nazionalità dei ricercatori.

Ad articolo 17

Si raccomanda che i rappresentanti dei governi in seno al consiglio superiore si concertino affinché l'importo e le modalità di assegnazione delle borse concesse dai singoli Stati contraenti siano comparabili.

Ad articolo 25

- a) La prima attrezzatura degli edifici di nuova costruzione o ingranditi e posti a disposizione dell'Istituto universitario europeo dal governo della Repubblica italiana è a carico di quest'ultimo.
- b) L'attrezzatura in mobili e didattica rientra nel tipo di investimenti al cui ammortamento si provvede mediante dotazioni di bilancio normali ed è quindi strettamente connessa con il funzionamento dell'Istituto. È pertanto normale che tali dotazioni siano sopportate dal bilancio annuo.

Le spese relative all'attrezzatura complementare sono a carico del bilancio dell'Istituto e sono finanziate secondo le norme abituali di finanziamento delle spese dell'Istituto.

Ad articolo 26

Le disposizioni regolamentari finanziarie preciseranno che, qualora gli Stati contraenti versino i contributi nella moneta nazionale:

- i saldi disponibili di tali contributi saranno depositati presso le tesorerie degli Stati contraenti od organismi da essi designati;
- per tutta la durata del deposito i fondi in parola conservano il valore corrispondente alla parità in vigore il giorno del deposito rispetto all'unità monetaria nella quale sarà redatto il bilancio dell'Istituto.

Ad articolo 29

Secondo comma

Il testo dell'articolo 29 della convenzione non esclude che la Corte di giustizia delle Comunità europee possa essere designata quale istanza arbitrare dal suo presidente.

Un comitato preparatorio composto di rappresentanti dei governi e di un rappresentante della Commissione (senza diritto di voto) si riunirà dopo la firma della convenzione. Esso procederà ai lavori preparatori necessari ed in particolare all'elaborazione di un progetto di accordo relativo alla sede affinché la costituzione dell'Istituto sia al più presto assicurata dopo l'entrata in vigore della convenzione.

II. Dichiarazioni varie

A. Finanziamento e strutture dell'Istituto

- a) Il presidente avrà diritto allo stipendio ed alle indennità di un professore, aumentati, per la durata del suo mandato amministrativo, di una indennità per incarichi amministrativi (circa il 20% dello stipendio).
- b) Lo stipendio del segretario generale deve essere inferiore a quello del presidente e potrebbe essere equivalente allo stipendio di un professore.
- c) Il risultato delle ricerche dell'Istituto deve essere pubblicato ed è opportuno prevedere a tale scopo nel bilancio una voce speciale fin dal secondo o dal terzo anno di funzionamento.

B. Alloggio dei ricercatori

Il governo della Repubblica italiana provvederà all'alloggio dei ricercatori procurando che l'affitto richiesto sia moderato.

Le misure eventualmente prese al riguardo non devono gravare sul bilancio dell'Istituto.

C. Eventuale adesione di Stati non membri delle Comunità europee

Dopo quattro anni dall'entrata in vigore della convenzione il consiglio superiore, dopo aver consultato il consiglio accademico, presenta agli Stati contraenti una relazione riguardante l'eventuale introduzione nella convenzione di una clausola che permetta agli Stati diversi dagli Stati membri delle Comunità europee di aderire alla convenzione.

D. Riesame del problema di un'eventuale denuncia

La questione di un'eventuale denuncia della convenzione sarà riesaminata contemporaneamente alla relazione di cui alla dichiarazione C.

E. Collegio d'Europa a Bruges

Gli Stati contraenti prendono atto della seguente dichiarazione, adottata nella sessione del Consiglio e della Conferenza dei ministri della pubblica istruzione degli Stati membri del 16 novembre 1971:

«Le autorità accademiche degli Istituti di Firenze e di Bruges devono collaborare tra loro per organizzare e determinare nel modo più appropriato i rispettivi programmi di studio per tutto quanto riguarda le materie e attività parallele o convergenti.»

ALLEGATO II

Dichiarazioni del governo della Repubblica federale di Germania

Il governo della Repubblica federale di Germania si riserva il diritto di dichiarare, all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica della convenzione relativa alla creazione di un Istituto universitario europeo, che la convenzione stessa si applica ugualmente al Land di Berlino.

Per quanto riguarda la definizione del concetto di "cittadino", il governo della Repubblica federale di Germania rinvia alla dichiarazione da esso fatta il 25 marzo 1957, in occasione della firma dei trattati che istituiscono la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica.

DECISIONE DEL CONSIGLIO SUPERIORE
DELL'ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO
DEL 20 marzo 1975

**che modifica la convenzione relativa alla creazione di tale Istituto
in seguito all'adesione di nuovi Stati membri**

IL CONSIGLIO SUPERIORE,

Vista la convenzione relativa alla creazione di un Istituto universitario europeo, in appresso denominata "convenzione", in particolare l'articolo 32, paragrafo 2;

considerando che il Regno di Danimarca, l'Irlanda ed il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord hanno depositato, ai termini dell'articolo 32, paragrafo 1 della convenzione, il rispettivo strumento di adesione alla convenzione presso il governo della Repubblica italiana;

considerando che, ai termini dell'articolo 32, paragrafo 2 della convenzione, l'adesione ha effetto alla data in cui il Consiglio superiore ha determinato le necessarie modifiche da apportare alla convenzione;

considerando che occorre pertanto apportare tali modifiche;

agendo d'intesa con i rappresentanti del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

DECIDE:

Articolo 1

Le seguenti modifiche sono apportate alla convenzione:

1. Il testo dell'articolo 6, paragrafo 7, è sostituito dal seguente testo:

“Ai voti relativi alle decisioni che richiedono la maggioranza qualificata è attribuita la seguente ponderazione:

Belgio	5
Danimarca	3
Germania	10
Francia	10
Irlanda	3
Italia	10
Lussemburgo	2
Paesi Bassi	5
Regno Unito	10

Le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno quarantuno voti che esprimano la votazione favorevole di almeno sei governi.”

2. Il testo dell'articolo 19, paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

“I contributi finanziari degli Stati contraenti, destinati a far fronte alle spese previste dal bilancio dell'Istituto, sono stabiliti secondo il seguente criterio di ripartizione:

Belgio	6,04 %
Danimarca	2,47 %
Germania	21,16 %
Francia	21,16 %
Irlanda	0,62 %
Italia	21,16 %
Lussemburgo	0,19 %
Paesi Bassi	6,04 %
Regno Unito	21,16 %.”

3. Il testo dell'articolo 27, paragrafo 1, è sostituito dal seguente testo:

“Le lingue ufficiali dell'Istituto sono il danese, il francese, l'inglese, l'italiano, l'olandese ed il tedesco.”

4. Il testo dell'articolo 35 è modificato come segue:

a) Sono inseriti i seguenti paragrafi:

“2. In deroga al paragrafo 1 la convenzione non si applica alle zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro; essa non si applica altresì alle Isole Normanne ed all'Isola di Man a meno che il governo del Regno Unito, nell'aderire alla convenzione, o in data ulteriore, non dichiari che la convenzione si applica a uno o più dei suddetti territori.

3. In deroga al paragrafo 1, la convenzione non si applica alle Isole Færøer. Tuttavia, il governo del Regno di Danimarca può notificare, con una dichiarazione depositata al più tardi il 31 dicembre 1975 presso il governo della Repubblica italiana che ne invia una copia certificata conforme al governo di ciascuno degli altri Stati contraenti, che la convenzione è applicabile a queste Isole.”

b) Il vecchio paragrafo 2 diventa paragrafo 4.

5. All'articolo 38 è aggiunto il seguente comma:

“I testi della convenzione redatti in lingua danese, inglese ed irlandese, quali figurano in allegato alla decisione del consiglio superiore che precisa le modifiche rese necessarie in seguito all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, faranno ugualmente fede alle stesse condizioni dei testi originari summenzionati ed il governo della Repubblica italiana ne trasmetterà una copia certificata conforme al governo di ciascuno degli altri Stati contraenti.”

Articolo 2

L'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla convenzione ha effetto a decorrere dalla data della firma della presente decisione.

A tale data i testi in lingua danese, inglese ed irlandese della convenzione allegati alla presente decisione diventano testi facenti fede alle stesse condizioni dei testi in lingua francese, italiana, olandese e tedesca.

Articolo 3

La presente decisione è redatta in lingua danese, in lingua francese, in lingua inglese, in lingua irlandese, in lingua italiana, in lingua olandese ed in lingua tedesca, ciascuno di questi testi facenti ugualmente fede.

Articolo 4

Il Presidente del Consiglio superiore notifica la presente decisione al governo di ciascuno degli Stati contraenti e degli Stati che hanno depositato uno strumento di adesione in applicazione dell'articolo 32 della convenzione.

Fatto a Firenze, addì 20 marzo 1975

Per il Consiglio superiore
Il Presidente
M. DELOZ

ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO
DECISIONE N° 5/86 DEL CONSIGLIO SUPERIORE
del 21 novembre 1986

**che modifica la convenzione relativa alla creazione
dell'Istituto Universitario Europeo
a seguito dell'adesione della Repubblica Ellenica**

IL CONSIGLIO SUPERIORE,

Vista la convenzione relativa alla creazione dell'Istituto universitario europeo, modificata dalla decisione del Consiglio superiore del 20 marzo 1975 e in appresso denominata "convenzione", in particolare l'articolo 32, paragrafo 2;

considerando che la Repubblica Ellenica, ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1 della convenzione, ha depositato il proprio strumento di adesione presso il governo della Repubblica Italiana;

considerando che, ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 2 della convenzione, l'adesione ha efficacia dalla data in cui il Consiglio superiore avrà determinato le modifiche da apportare alla convenzione;

considerando l'opportunità di apportarvi le suddette modifiche;

in accordo con il rappresentante della Repubblica Ellenica,

DECIDE:

Articolo 1

Con efficacia dalla data della presente decisione, la convenzione, quale essa risulta dopo le modifiche apportate dalla decisione del Consiglio superiore del 20 marzo 1975 a seguito dell'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord, viene modificata come segue:

1. Il testo dell'articolo 6, paragrafo 7 è sostituito da quanto segue:

“I voti relativi alla decisione che richiedono la maggioranza qualificata sono soggetti alla seguente ponderazione:

Belgio	5
Danimarca	3
Germania	10
Francia	10
Repubblica Ellenica	5
Irlanda	3
Italia	10
Lussemburgo	2
Paesi Bassi	5
Regno Unito	10

Le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto un minimo di quarantacinque voti di assenso almeno da parte di sei governi.”

2. Il testo dell'articolo 19, paragrafo 1 è sostituito da quanto segue:

“I contributi finanziari degli Stati contraenti, destinati a far fronte alle spese previste dal bilancio dell'Istituto sono stabiliti secondo il seguente criterio di ripartizione:

Belgio	5,93 %
Danimarca	2,43 %
Germania	20,79 %
Francia	20,79 %
Repubblica Ellenica	1,75 %
Irlanda	0,61 %
Italia	20,79 %
Lussemburgo	0,19 %
Paesi Bassi	5,93 %
Regno Unito	20,79 %.”

3. Il testo dell'articolo 27, paragrafo 1 è sostituito da quanto segue:

“Le lingue ufficiali dell'Istituto sono il tedesco, l'inglese, il danese, il francese, il greco, l'italiano e l'olandese.”

4. All'articolo 38 viene aggiunto il seguente paragrafo:

“Il testo della convenzione, redatto in lingua greca, quale esso figura in allegato alla decisione del Consiglio superiore che le precisa modifiche rese necessarie dall'adesione della Repubblica Ellenica, fa fede alla stessa stregua dei testi menzionati ai commi precedenti, ed il governo della Repubblica Italiana ne rimette una copia certificata conforme al governo di ciascuno degli Stati contraenti.”

Articolo 2

L'adesione della Repubblica Ellenica alla convenzione ha effetto a partire dalla data della presente decisione.

A tale data,

- La Repubblica Ellenica diventa uno Stato contraente della detta convenzione;
- il testo in lingua greca della convenzione, allegato alla presente decisione, diviene testo che fa fede alla stessa stregua dei testi in lingua inglese, tedesca, danese, francese, irlandese, italiana e olandese.

Articolo 3

La presente decisione è redatta in lingua tedesca, inglese, danese, francese, greca, irlandese, italiana e olandese e ciascuno di questi testi è da considerarsi valido.

Articolo 4

Il Presidente del Consiglio superiore notifica la presente decisione al governo di ciascuno Stato contraente.

Fatto a Firenze, addì 21 novembre 1986

Per il Consiglio superiore
Il Presidente
E. BÖNING

ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO
DECISIONE N° 3/87 DEL CONSIGLIO SUPERIORE
del 4 giugno 1987

**recante modifica della convenzione relativa alla creazione di un
Istituto universitario europeo a seguito dell'adesione del Regno di Spagna**

IL CONSIGLIO SUPERIORE,

Vista la convenzione relativa alla creazione di un Istituto universitario europeo, il cui testo è stato modificato dalle decisioni del Consiglio superiore in data 20 marzo 1975 e 21 novembre 1986, appresso definita "convenzione", e in particolare l'articolo 32, paragrafo 2;

considerato che il Regno di Spagna ha, ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1 della convenzione, depositato il proprio strumento di adesione presso il governo della Repubblica italiana;

considerato che, in conformità all'articolo 32, paragrafo 2, della convenzione, l'adesione ha effetto a decorrere dal giorno in cui il Consiglio superiore determina le modifiche che devono essere apportate alla convenzione;

considerato che, di conseguenza, è opportuno apportare le suddette modifiche;

agendo di comune accordo con il rappresentante del Regno di Spagna,

DECIDE:

Articolo 1

Alla convenzione vengono apportate le seguenti modifiche:

1. Il testo dell'articolo 6, paragrafo 7, è sostituito dal seguente testo:

“I voti relativi alle decisioni per le quali è richiesta la maggioranza qualificata sono assegnati in base al seguente coefficiente di ponderazione:

Belgio	5
Danimarca	3
Germania	10
Repubblica Ellenica	5
Spagna	8
Francia	10
Irlanda	3
Italia	10
Lussemburgo	2
Paesi Bassi	5
Regno Unito	10

Le deliberazioni sono approvate se raccolgono un minimo di cinquanta voti favorevoli da parte di almeno otto governi.”

2. Il testo dell'articolo 19, paragrafo 1, è sostituito dal seguente testo:

“I contributi finanziari degli Stati contraenti destinati a far fronte alle spese previste nel bilancio dell'Istituto sono determinati secondo il seguente criterio di ripartizione:

Belgio	5,52 %
Danimarca	2,26 %
Germania	19,35 %
Repubblica Ellenica	1,63 %
Spagna	6,93 %
Francia	19,35 %
Irlanda	0,57 %
Italia	19,35 %
Lussemburgo	0,17 %
Paesi Bassi	5,52 %
Regno Unito	19,35 %.”

3. Il testo dell'articolo 27, paragrafo 1, è sostituito dal seguente testo:

“Le lingue ufficiali dell'Istituto sono il danese, il francese, il greco, l'inglese, l'italiano, l'olandese, lo spagnolo e il tedesco.”

4. Il primo paragrafo dell'articolo 35 è sostituito dal seguente testo:

“1. La convenzione si applica al territorio europeo degli Stati contraenti, alla Comunità Autonoma delle Isole Canarie, ai dipartimenti francesi d'oltremare nonché ai territori francesi d'oltremare.”

5. All'articolo 38 della convenzione viene inserito il seguente comma:

“Il testo della convenzione redatto in lingua spagnola, che figura in allegato alla decisione del Consiglio superiore dove si precisano le modifiche resesi necessarie a seguito dell'adesione del Regno di Spagna, fa fede allo stesso titolo degli altri testi menzionati ai commi precedenti, ed il governo della Repubblica italiana ne rimette copia certificata e conforme all'originale ai governi dei vari Stati contraenti.”

Articolo 2

L'adesione del Regno di Spagna alla convenzione ha effetto a decorrere dal 1° novembre 1987.

A tale data,

- la Spagna diventa uno Stato contraente della detta convenzione;
- il testo in lingua spagnola della convenzione, allegato alla presente decisione diviene un testo facente fede alla stessa stregua dei testi in lingua danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, tedesca.

Articolo 3

La presente decisione viene redatta in lingua danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, spagnola, e tedesca, testi questi che fanno tutti ugualmente fede.

Articolo 4

Il Presidente del Consiglio superiore notifica la presente decisione al governo di ogni Stato contraente.

Fatto a Firenze, addì 5 giugno 1987

Per il Consiglio superiore
Il Presidente
Christian PRETTRE

ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO
DECISIONE N° 15/87 DEL CONSIGLIO SUPERIORE
del 3 dicembre 1987

**che rettifica la decisione n 3/87
che rettifica la convenzione relativa
alla creazione di un Istituto universitario europeo
a seguito dell'adesione del Regno di Spagna**

IL CONSIGLIO SUPERIORE,

Vista la convenzione relativa alla creazione di un Istituto universitario europeo, modificata dalle decisioni del Consiglio superiore in data 20 marzo 1975 e 21 novembre 1986, appresso denominata "convenzione", in particolare le disposizioni dell'articolo 32 paragrafo 2;

vista la decisione n 3/87 del 4 giugno 1987 che modifica la convenzione a seguito dell'adesione del Regno di Spagna;

prendendo atto dell'errore materiale insinuatosi in alcune versioni linguistiche per quanto riguarda l'articolo della convenzione menzionato al quarto paragrafo dell'articolo 1 di tale decisione;

prendendo atto dell'omissione involontaria di riferimento esplicito a Ceuta e Melilla nel suddetto articolo e paragrafo, nonché della necessità di un tale riferimento affinché rientrino nell'ambito delle disposizioni della convenzione;

considerando l'opportunità di rimediare a questo duplice errore,

DECIDE:

Articolo 1

Il quarto paragrafo dell'articolo 1 della decisione n. 3/87 si deve leggere come segue:

“4. Il primo paragrafo dell'articolo 35 è sostituito dal seguente testo:

“1. La convenzione si applica al territorio europeo degli Stati contraenti, alle Isole Canarie, a Ceuta e Melilla, ai dipartimenti francesi d'oltremare nonché ai territori francesi d'oltremare.”

Articolo 2

La presente decisione viene fatta in lingua tedesca, inglese, danese, spagnola, francese, greca, irlandese, italiana e olandese e ciascun testo fa fede.

Articolo 3

Il Presidente del Consiglio superiore notifica la presente decisione al governo di ciascuno degli Stati contraenti.

Fatto a Firenze, addì 3 dicembre 1987

Per il Consiglio superiore
Il Presidente
Christian PRETTRE

ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO
DECISIONE N° 4/89 DEL CONSIGLIO SUPERIORE
del 7 dicembre 1989

**recante modifica della convenzione relativa
alla creazione di un Istituto universitario europeo
a seguito dell'adesione della Repubblica portoghese**

IL CONSIGLIO SUPERIORE,

Vista la convenzione relativa alla creazione di un Istituto universitario europeo, modificata dalle decisioni del Consiglio superiore del 20 marzo 1975, del 21 novembre 1986, del 4 giugno 1987 e del 4 dicembre 1987, appresso denominata "convenzione", in particolare l'articolo 32, paragrafo 2;

considerando che, in conformità dell'articolo 32, paragrafo 1 della convenzione, la Repubblica portoghese ha depositato il proprio strumento di adesione presso il governo della Repubblica italiana;

considerando che, in conformità all'articolo 32, paragrafo 2 della convenzione, l'adesione ha effetto alla data in cui il Consiglio superiore ha determinato le modifiche da apportare alla convenzione;

considerando che, di conseguenza, è opportuno apportare le suddette modifiche;

agendo di comune accordo con il rappresentante della Repubblica portoghese,

DECIDE:

Articolo 1

Alla convenzione sono apportate le seguenti modifiche:

1. Il testo dell'articolo 6, paragrafo 7 è sostituito dal testo seguente:

“7. Ai voti relativi alle decisioni che richiedono la maggioranza qualificata è attribuita la seguente ponderazione:

Belgio	5
Danimarca	3
Germania	10
Grecia	5
Spagna	8
Francia	10
Irlanda	3
Italia	10
Lussemburgo	2
Paesi Bassi	5
Portogallo	5
Regno Unito	10

Le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno cinquantaquattro voti che esprimano la votazione favorevole di almeno otto governi.”

2. Il testo dell'articolo 19, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

“1. I contributi finanziari degli Stati contraenti, destinati a far fronte alle spese previste dal bilancio dell'Istituto, sono stabiliti secondo il seguente criterio di ripartizione:

Belgio	5,48 %
Danimarca	2,24 %
Germania	19,19 %
Grecia	1,62 %
Spagna	6,87 %
Francia	19,19 %
Irlanda	0,57 %
Italia	19,19 %
Lussemburgo	0,17 %
Paesi Bassi	5,48 %
Portogallo	0,81 %
Regno Unito	19,19 %.”

3. Il testo dell'articolo 27, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

“1. Le lingue ufficiali dell'Istituto sono il danese, il francese, il greco, l'inglese, l'italiano, l'olandese, il portoghese, lo spagnolo e il tedesco.”

4. Il testo dell'articolo 35, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

“1. La convenzione si applica al territorio europeo degli Stati contraenti, alle Azzorre, a Madera, alle isole Canarie, a Ceuta e Melilla, ai dipartimenti francesi d'oltremare e ai territori francesi d'oltremare.”

5. All'articolo 38 è inserito il seguente comma:

“Il testo della convenzione redatto in lingua portoghese, che figura in allegato alla decisione n. 4/89 del Consiglio superiore, del 7 dicembre 1989, recante modifica della convenzione relativa alla creazione di un Istituto universitario europeo a seguito dell'adesione della Repubblica portoghese, fa fede allo stesso titolo dei testi menzionati ai commi precedenti ed il governo della Repubblica italiana ne rimette copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati contraenti.”

Articolo 2

L'adesione della Repubblica portoghese alla convenzione ha effetto alla data della presente decisione.

A tale data:

- il Portogallo diventa uno Stato contraente della convenzione;
- il testo in lingua portoghese della convenzione, allegato alla presente decisione, diviene un testo facente fede alla stessa stregua dei testi in lingua danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, spagnola e tedesca.

Articolo 3

La presente decisione è redatta in lingua danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.

Articolo 4

Il Presidente del Consiglio superiore notifica la presente decisione al governo di ciascuno degli Stati contraenti.

Fatto a Firenze, addì 7 dicembre 1989

Per il Consiglio superiore
Il Presidente
Sergio S. BALANZINO

ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO
DECISIONE N° 1/97 DEL CONSIGLIO SUPERIORE
del 19 giugno 1997

**che modifica la Convenzione relativa alla creazione
di un Istituto universitario europeo,
in seguito all'adesione della Repubblica Finlandese e del Regno di Svezia**

IL CONSIGLIO SUPERIORE

vista la convenzione relativa alla creazione di un Istituto universitario europeo, modificata dalle decisioni del Consiglio superiore del 20 marzo 1975, del 21 novembre 1986, del 4 giugno 1987, del 31 dicembre 1987 e del 7 dicembre 1989, e in appresso denominata "convenzione", in particolare l'articolo 32, paragrafo 2;

considerando che la Finlandia e la Svezia, ai sensi dell' articolo 32, paragrafo 1 della convenzione, hanno depositato entrambe il proprio strumento di adesione presso il governo della Repubblica Italiana;

considerando che, ai sensi dell' articolo 32, paragrafo 2 della convenzione l'adesione ha efficacia dalla data in cui il Consiglio superiore avrà determinato le modifiche da apportare alla convenzione;

considerando l'opportunità di apportarvi le suddette modifiche;

considerando che l'adesione alla Convenzione va di pari passo con la volontà degli Stati aderenti di accettare le disposizioni della convenzione modificatrice del 18 giugno e del 17 settembre 1992, quando quest'ultima sarà entrata in vigore,

agendo di comune accordo con il rappresentante della Repubblica Finlandese e con il rappresentante del Regno di Svezia,

DECIDE

Articolo 1

Con effetto alla data della presente decisione, alla convenzione sono apportate le seguenti modifiche:

1. Il testo dell'articolo 6 paragrafo 7 è sostituito dal testo seguente:

“Ai voti relativi alle decisioni che richiedono la maggioranza qualificata è attribuita la seguente ponderazione:

Belgio	5
Danimarca	3
Germania	10
Grecia	5
Spagna	8
Francia	10
Irlanda	3
Italia	10
Lussemburgo	2
Paesi Bassi	5
Portogallo	5
Finlandia	3
Svezia	4
Regno Unito	10

Le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno cinquantanove voti che esprimano la votazione favorevole di almeno dieci governi.”

2. Il testo dell'articolo 19, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

“I contributi finanziari degli Stati contraenti destinati a far fronte alle spese previste dal bilancio dell’Istituto, sono stabiliti secondo il seguente criterio di ripartizione:

Belgio	5,25 %
Danimarca	2,15 %
Germania	18,39 %
Grecia	1,5 %
Spagna	6,59 %
Francia	18,39 %
Irlanda	0,55 %
Italia	18,39 %
Lussemburgo	0,16 %
Paesi Bassi	5,25 %
Portogallo	0,78 %
Finlandia	1,28 %
Svezia	2,88 %
RegnoUnito	18,39 %

3. Il testo dell'articolo 27, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

“Le lingue ufficiali dell’Istituto sono il danese, il finlandese, il francese, il greco, l’inglese, l’italiano, l’olandese, il portoghese, lo spagnolo, lo svedese e il tedesco.”

4. All'articolo 38 è inserito il seguente comma:

“I testi della convenzione redatti in lingua finlandese e in lingua svedese, che figurano in allegato alla decisione del Consiglio superiore recante modifiche alla convenzione a seguito dall’adesione della Repubblica Finlandese e dal Regno di Svezia fanno fede allo stesso titolo dei testi menzionati ai commi precedenti, ed il governo della Repubblica Italiana ne rimette copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati contraenti.”

Articolo 2

1- Le adesioni della Repubblica Finlandese e del Regno di Svezia alla Convenzione hanno effetto alla data della presente decisione.

A tale data,

- la Repubblica Finlandese e il Regno di Svezia diventano Stati contraenti della convenzione;

- i testi in lingua finlandese e in lingua svedese della convenzione, allegati alla presente decisione, diventano dei testi facenti fede alla stessa stregua dei testi in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, e tedesca.

2- Tuttavia, queste adesioni hanno effetto al 1° ottobre 1997 per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 19 della convenzione all'esercizio di bilancio 1997 in corso.

Articolo 3

Le adesioni alla convenzione della Repubblica Finlandese e del Regno di Svezia comportano l'accettazione da parte di questi Stati delle modifiche apportate alla convenzione dalla convenzione modificativa di Firenze del 18 giugno e del 17 settembre 1992, quando quest'ultima sarà entrata in vigore, secondo le disposizioni del suo articolo 13.

Inoltre, verificatasi questa entrata in vigore, i testi della convenzione in lingua finlandese e in lingua svedese, allegati alla presente decisione, fanno fede alla stessa stregua dei testi in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca. Essi sono depositati presso gli archivi del governo della Repubblica Italiana, che ne rimette una copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati contraenti.

Articolo 4

La presente decisione viene redatta in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, testi che fanno tutti ugualmente fede.

Articolo 5

Il Presidente del Consiglio superiore notifica la presente decisione al governo di ogni Stato contraente.

Fatto a Firenze, addì 19 giugno 1997

Per il Consiglio superiore
il Presidente
D. CONSTAS

ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO
DECISIONE N 7/97 DEL CONSIGLIO SUPERIORE
dell'11 dicembre 1997

**che modifica la Convenzione relativa alla creazione
di un Istituto universitario europeo,
in seguito all'adesione della Repubblica d'Austria**

IL CONSIGLIO SUPERIORE,

vista la convenzione relativa alla creazione di un Istituto universitario europeo, modificata dalle decisioni del Consiglio superiore del 20 marzo 1975, del 21 novembre 1986, del 4 giugno 1987, del 3 dicembre 1987, del 7 dicembre 1989 e del 19 giugno 1997, in appresso denominata "convenzione", in particolare l'articolo 32, paragrafo 2;

considerando che i dibattiti parlamentari per autorizzare il deposito da parte del governo austriaco dello strumento di adesione della Repubblica d'Austria alla convenzione devono concludersi il 18 dicembre 1997;

considerando che qualora l'autorizzazione sia accordata l'Austria intende depositare entro la prima metà di gennaio 1998 il proprio strumento di adesione presso il governo della Repubblica Italiana, depositario della convenzione;

considerando che ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 2 della convenzione l'adesione ha efficacia dalla data in cui il Consiglio superiore avrà determinato le modifiche da apportare alla convenzione;

considerando tuttavia che non occorre rinviare di sei mesi la determinazione di tali modifiche e che la Repubblica d’Austria deve essere considerata uno Stato aderente, fatta salva la necessità di subordinare l’effettività delle modifiche al deposito da parte della Repubblica d’Austria del proprio strumento d’adesione;

considerando che l’adesione alla Convenzione va di pari passo con la volontà della Repubblica d’Austria, di accettare le disposizioni della convenzione modificatrice del 18 giugno e del 17 settembre 1992, quando quest’ultima sarà entrata in vigore;

agendo d’intesa con il rappresentante della Repubblica d’Austria,

DECIDE:

Articolo 1

Con effetto al 1° gennaio 1998, alla convenzione sono apportate le seguenti modifiche:

1. Il testo dell’articolo 6, paragrafo 7 è sostituito dal testo seguente:

“Ai voti relativi alle decisioni che richiedono la maggioranza qualificata è attribuita la seguente ponderazione:

Belgio	5
Danimarca	3
Germania	10
Grecia	5
Spagna	8
Francia	10
Irlanda	3
Italia	10
Lussemburgo	2
Paesi Bassi	5
Austria	4
Portogallo	5
Finlandia	3
Svezia	4
Regno Unito	10

Le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno sessantadue voti che esprimano la votazione favorevole di almeno dieci governi.”

2. Il testo dell'articolo 19, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

“I contributi finanziari degli Stati contraenti destinati a far fronte alle spese previste dal bilancio dell'Istituto sono stabiliti secondo il seguente criterio di ripartizione:

Belgio	5,11 %
Danimarca	2,09 %
Germania	17,89 %
Grecia	1,51 %
Spagna	6,41 %
Francia	17,89 %
Irlanda	0,53 %
Italia	17,89 %
Lussemburgo	0,16 %
Paesi Bassi	5,11 %
Austria	2,73 %
Portogallo	0,76 %
Finlandia	1,23 %
Svezia	2,80 %
Regno Unito	17,89 %“.

Articolo 2

L'adesione della Repubblica d'Austria alla convenzione ha effetto al 1° gennaio 1998.

Articolo 3

L'adesione alla convenzione della Repubblica d'Austria comporta l'accettazione da parte di quest'ultima delle modifiche apportate alla convenzione dalla convenzione modificativa di Firenze del 18 giugno e del 17 settembre 1992, quando quest'ultima sarà entrata in vigore, secondo le disposizioni del suo articolo 13.

Articolo 4

La presente decisione è redatta in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, testi che fanno tutti ugualmente fede.

Articolo 5

L'entrata in vigore della presente decisione è subordinata al deposito da parte della Repubblica d'Austria del proprio strumento di adesione entro il 31 gennaio 1998. La presente decisione entra in vigore il giorno di tale deposito e il Presidente del Consiglio superiore la notifica al governo di ciascuno degli Stati contraenti.

Fatto a Firenze, addì 11 dicembre 1997

Per il Consiglio superiore
Il Presidente
Argyris FATOUROS

ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO

DECISIONE DEL CONSIGLIO SUPERIORE N° 5/2004

del 9 dicembre 2004

che modifica la Convenzione che crea un istituto universitario europeo
a seguito dell'adesione della Repubblica di Polonia

IL CONSIGLIO SUPERIORE,

vista la convenzione che crea un istituto universitario europeo, modificata dal Consiglio superiore con le Decisioni del 20 marzo 1975, 21 novembre 1986, 4 giugno 1987, 3 dicembre 1987, 7 dicembre 1987, 19 giugno 1997 e 11 dicembre 1997, d'ora in poi chiamata "Convenzione", e in particolare il suo articolo 32 paragrafo 2;

considerato che il dibattito parlamentare per l'autorizzazione del deposito da parte del governo polacco degli strumenti di ratifica della Repubblica di Polonia alla Convenzione dovrebbero essere completato il giorno 11 dicembre 2004;

considerato che, in caso di autorizzazione, la Polonia intende depositare i suoi strumenti di ratifica presso il Governo della Repubblica italiana, depositaria della Convenzione, nella prima metà del gennaio 2005;

visto che, a norma dell'Articolo 32 paragrafo 2 della Convenzione, l'adesione prenderà effetto alla data in cui il Consiglio superiore determinerà gli adeguamenti che sarà necessario apportare alla Convenzione;

considerato che, tuttavia, non è necessario posporre di sei mesi la determinazione di tali adeguamenti, e considerato che la Repubblica di Polonia dovrebbe essere considerato quale Stato candidato all'adesione, soggetto alla necessità di rendere la data di decorrenza degli adeguamenti dal deposito da parte della Repubblica di Polonia dei suoi strumenti di ratifica;

considerato che l'adesione alla Convenzione si associa con il desiderio della Repubblica di Polonia di accettare le disposizioni che modificano la Convenzione stabilite nei giorni 18 giugno e 17 settembre 1992

DECIDE:

Articolo 1

La Convenzione sarà modificata nel modo seguente.

1) L'Articolo 6 paragrafo 7 sarà sostituito dal seguente:

“7. Quando le decisioni richiedono una maggioranza qualificata, i voti saranno ponderati nel modo seguente:

Belgio	5
Danimarca	3
Germania	10
Grecia	5
Spagna	8
Francia	10
Irlanda	3
Italia	10
Lussemburgo	2
Paesi Bassi	5
Austria	4
Polonia	8
Portogallo	5
Finlandia	3
Svezia	4
Regno Unito	10

Per la loro adozione, le decisioni richiederanno un minimo di 68 voti a favore e il consenso di almeno 11 Governi.”;

2) Articolo 19 paragrafo 1 sarà sostituito dal seguente:

“1. I contributi finanziari degli Stati contraenti per coprire le spese sostenute dal bilancio dell'Istituto saranno stabiliti sulla base della seguente tabella, conformemente alla Decisione n° 3/04 del Consiglio superiore del 10 giugno 2004:

Belgio	5,00
Danimarca	2,04
Germania	17,50
Grecia	1,48
Spagna	6,27
Francia	17,50
Irlanda	0,52
Italia	17,50
Lussemburgo	0,16
Paesi Bassi	5,00
Austria	2,67
Polonia	2,16
Portogallo	0,74
Finlandia	1,20
Svezia	2,74
Regno Unito	17,50

Articolo 2

L'adesione della Repubblica di Polonia alla Convenzione prenderà effetto a decorrere dal 1° gennaio 2005.

Articolo 3

L'adesione della Repubblica di Polonia alla Convenzione implica l'accettazione da parte sua delle modifiche apportate alla Convenzione dalla Convenzione di Firenze dei giorni 18 giugno e 17 settembre 1992, una volta che questa sia entrata in vigore a norma del suo Articolo 13.

Articolo 4

Questa Decisione è stata redatta nelle lingue danese, olandese, inglese, finlandese, francese, tedesco, greco, irlandese, italiano, polacco, portoghese, spagnolo e svedese, ciascun testo deve essere considerato ugualmente autentico.

Articolo 5

L'entrata in vigore della presente Decisione è soggetta al deposito da parte della Repubblica di Polonia dei suoi strumenti di ratifica. La Decisione entrerà in vigore nel giorno di tale deposito, e il Presidente del Consiglio superiore lo notificherà al Governo di ciascuno Stato contraente.

Fatto a Firenze, 9 dicembre 2004

Per Consiglio superiore

Il Presidente

Friedrich FAULHAMMER

DECISIONE n. 1/2005 del CONSIGLIO SUPERIORE

del 9 e 10 giugno 2005

che modifica la Convenzione per la creazione di un Istituto universitario europeo
in seguito all'adesione della Repubblica di Cipro, della Repubblica slovacca,
e della Repubblica slovena

IL CONSIGLIO SUPERIORE,

Vista la Convenzione per la creazione di un Istituto universitario europeo, modificata dalle Decisioni del Consiglio superiore del 20 marzo 1975, del 21 novembre 1986, del 4 giugno 1987, del 3 dicembre 1987, del 7 dicembre 1987, del 19 giugno 1997, e del 9 dicembre 2004, qui sotto denominata "Convenzione", e in particolare l'articolo 32, paragrafo 2;

Considerando che, ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 2, della Convenzione, l'adesione ha effetto alla data in cui il Consiglio superiore determina gli adattamenti che sarà necessario apportare alla Convenzione;

Considerando perciò opportuno effettuare i suddetti adattamenti;

Considerando che con l'adesione alla Convenzione gli Stati aderenti intendono accettare le disposizioni della Convenzione di revisione del 18 giugno e 17 settembre 1992, quando questa entrerà in vigore;

In pieno accordo con il rappresentante della Repubblica di Cipro, con il rappresentante della Repubblica slovacca e con il rappresentante della Repubblica slovena,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Convenzione è modificata secondo quanto segue.

1) Il testo dell'articolo 6, paragrafo 7, è sostituito dal seguente:

"7. Qualora per le decisioni sia prevista la maggioranza qualificata, i voti saranno ponderati nel modo seguente:

Belgio	5
Danimarca	3
Germania	10
Grecia	5
Spagna	8
Francia	10
Irlanda	3
Italia	10
Lussemburgo	2
Paesi Bassi	5
Austria	4
Polonia	8
Portogallo	5
Finlandia	3
Svezia	4
Regno Unito	10
Cipro	2
Repubblica slovacca	5
Slovenia	3

Per l'adozione delle decisioni, è necessario un minimo di 75 voti in favore e l'approvazione di almeno 13 governi.”;

2) Il testo dell'articolo 19, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

“1. I contributi finanziari degli Stati contraenti a copertura delle spese previste nel bilancio dell'Istituto sono stabiliti in base alle quote seguenti, come stabilito dalla Decisione del Consiglio superiore n. 3/04 del 10 giugno 2004:

Belgio	4,97
Danimarca	2,03
Germania	17,39
Grecia	1,47
Spagna	6,23
Francia	17,39
Irlanda	0,52
Italia	17,39
Lussemburgo	0,16
Paesi Bassi	4,97
Austria	2,65
Polonia	2,14
Portogallo	0,74
Finlandia	1,20
Svezia	2,72
Regno Unito	17,39
Cipro	0,12
Repubblica slovacca	0,28
Slovenia	0,24

3) Il testo dell'articolo 27, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

“1. Le lingue ufficiali dell'Istituto sono il danese, l'olandese, l'inglese, il finlandese, il francese, il tedesco, il greco, l'italiano, il polacco, il portoghese, lo sloveno, lo slovacco, lo spagnolo e lo svedese.”

4) All'articolo 38 è aggiunto il seguente comma:

“I testi in lingua greca, in lingua slovacca e in lingua slovena della presente Convenzione, così come si presentano nell'Allegato alla Decisione del Consiglio

superiore che modifica la Convenzione per la creazione di un Istituto universitario europeo in seguito all'adesione della Repubblica di Cipro, della Repubblica slovacca e della Repubblica slovena, fanno fede allo stesso modo dei testi menzionati nei precedenti commi, e il Governo della Repubblica italiana ne trasmetterà una copia certificata al Governo di ognuno degli altri Stati contraenti.”

Articolo 2

L'adesione della Repubblica di Cipro, della Repubblica slovacca e della Repubblica slovena alla Convenzione ha effetto dalla data della presente Decisione. I nuovi Stati contraenti inizieranno a versare il loro contributo al bilancio dell'Istituto a partire dall'esercizio finanziario 2006.

Articolo 3

L'adesione della Repubblica di Cipro, della Repubblica slovacca e della Repubblica slovena alla Convenzione comporta l'accettazione delle modifiche apportatevi con la Convenzione di revisione di Firenze del 18 giugno e del 17 settembre 1992, quando questa entrerà in vigore in conformità con l'articolo 13.

Articolo 4

La presente decisione è redatta nelle lingue danese, olandese, inglese, finlandese, francese, tedesco greco, irlandese, italiano, polacco, portoghese, slovacco, sloveno, spagnolo e svedese, ogni versione linguistica facente fede allo stesso modo.

Articolo 5

Il Presidente del Consiglio superiore notificherà la presente Decisione al Governo di ogni Stato contraente.

Fatto a Firenze, 9 e 10 giugno 2005

Per il Consiglio superiore

Il Presidente

Fausto DE QUADROS

DECISIONE DEL CONSIGLIO SUPERIORE n. 6/2005
del 9 dicembre 2005

che modifica la Convenzione per la creazione di un Istituto universitario europeo
in seguito all'adesione della Repubblica dell'Estonia

IL CONSIGLIO SUPERIORE,

vista la Convenzione per la creazione di un Istituto universitario europeo, modificata dalle Decisioni del Consiglio superiore del 20 marzo 1975, del 21 novembre 1986, del 4 giugno 1987, del 3 dicembre 1987, del 7 dicembre 1987, del 19 giugno 1997, dell'11 dicembre 1997, del 9 dicembre 2004, e del 9 e 10 giugno 2005, qui sotto denominata "Convenzione", e in particolare l'articolo 32, paragrafo 2;

considerando che in conformità con l'articolo 32, paragrafo 1 della Convenzione, la Repubblica dell'Estonia intende depositare a breve i propri strumenti di adesione presso il Governo della Repubblica italiana;

considerando che, ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 2, della Convenzione, l'adesione ha effetto alla data in cui il Consiglio superiore determina gli adattamenti che sarà necessario apportare alla Convenzione;

considerando perciò opportuno effettuare i suddetti adattamenti;

considerando che con l'adesione alla Convenzione lo Stato aderente intende accettare le disposizioni della Convenzione di revisione del 18 giugno e del 17 settembre 1992, quando questa entrerà in vigore;

in pieno accordo con il rappresentante della Repubblica dell'Estonia,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Convenzione è modificata secondo quanto segue.

1) Il testo dell'articolo 6, paragrafo 7, è sostituito dal seguente:

"7. Qualora per le decisioni sia prevista la maggioranza qualificata, i voti saranno ponderati nel modo seguente:

Belgio	5
Danimarca	3
Germania	10
Grecia	5
Spagna	8
Francia	10
Irlanda	3
Italia	10
Lussemburgo	2
Paesi Bassi	5
Austria	4
Polonia	8
Portogallo	5
Finlandia	3
Svezia	4
Regno Unito	10
Cipro	2
Repubblica slovacca	5
Slovenia	3
Estonia	..3

Per l'adozione delle decisioni, è necessario un minimo di 77 voti in favore e l'approvazione di almeno 14 governi.”;

2) Il testo dell'articolo 19, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

“1. I contributi finanziari degli Stati contraenti a copertura delle spese previste nel bilancio dell'Istituto sono stabiliti in base alle quote seguenti, come stabilito dalla Decisione del Consiglio superiore n. 3/04 del 10 giugno 2004:

Belgio	4,96%
Danimarca	2,03%
Germania	17,38%
Grecia	1,47%
Spagna	6,23%
Francia	17,38%
Irlanda	0,51%
Italia	17,38%
Lussemburgo	0,16%
Paesi Bassi	4,96%
Austria	2,65%
Polonia	2,14%
Portogallo	0,74%
Finlandia	1,19%
Svezia	2,72%
Regno Unito	17,38%
Cipro	0,12%
Repubblica slovacca	0,28%
Slovenia	0,24%
Estonia	0,07%

3) Il testo dell'articolo 27, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

“1. Le lingue ufficiali dell'Istituto sono il danese, l'estone, il finlandese, il francese, il greco, l'inglese, l'italiano, l'olandese, il polacco, il portoghese, lo slovacco, lo sloveno, lo spagnolo, lo svedese e il tedesco.”

4) All'articolo 38 è aggiunto il seguente comma:

“Il testo in lingua estone della presente Convenzione, così come si presenta nell'Allegato alla Decisione del Consiglio superiore che modifica la Convenzione per la creazione di un Istituto universitario europeo in seguito all'adesione della Repubblica dell'Estonia, fa fede allo stesso modo dei testi menzionati nei precedenti commi, e il Governo della Repubblica italiana ne trasmetterà una copia certificata al Governo dello Stato contraente.”

Articolo 2

L'adesione della Repubblica dell'Estonia alla Convenzione ha effetto dalla data della presente Decisione. Il nuovo Stato contraente inizierà a versare il proprio contributo al bilancio dell'Istituto a partire dall'esercizio finanziario 2006.

Articolo 3

L'adesione della Repubblica dell'Estonia alla Convenzione comporta l'accettazione delle modifiche apportate con la Convenzione di revisione di Firenze del 18 giugno e del 17 settembre 1992, quando questa entrerà in vigore in conformità con l'articolo 13.

Articolo 4

La presente decisione è redatta nelle lingue danese, estone, finlandese, francese, greco, inglese, irlandese, italiano, olandese, polacco, portoghese, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese e tedesco, ogni versione linguistica facente fede allo stesso modo.

Articolo 5

Il Presidente del Consiglio superiore notificherà la presente Decisione al Governo dello Stato contraente.

Fatto a Firenze, il 9 dicembre 2005

Per il Consiglio superiore

Il Presidente

Fausto DE QUADROS